

COMUNE DI PALERMITI

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg. Data 04/12/2020	OGGETTO: REGOLAMENTO SUGLI ASCENSORI E ISTITUZIONE REGISTRO MATRICOLA. APPROVAZIONE .
---	--

L'anno duemila e venti, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 16:00, nell'atrio della Scuola Infanzia presso i locali dell'edificio della Scuola elementare del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria ed urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
EMANUELE DOMENICO	X		GIORLA ROBERTO	X	
TRUGLIA ANTONIO	X		ALOISI GIANDOMENICO	X	
CANTAFFA FRANCESCO DOMENICO	X		CANTAFFA ANTONIO	X	
FULCINITI ILARIA	X				
FULCINITI DOMENICO	X				
TRUGLIA MARIA	X				
BUTTIGLIERI FRANCESCO	X				
TRUGLIA CATERINA AURORA	X				

Assegnati n. 11

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. 11

In carica n. 11

.....

Assenti n. ==

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- **Presiede** l'Avv. **Domenico EMANUELE** nella sua qualità di **Sindaco Presidente**;
- **Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale signor Dott. Luciano PITTELLI.

La seduta è Pubblica

Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, co. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che si rende necessario dotarsi di apposito Regolamento sugli ascensori, al fine di far fronte alle richieste della Comunità e di vari Enti;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, l'amministrazione adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Visto:

-il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla-osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

-il Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2002, n. 129 "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori";

-il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";

- il D.P.R. 5 ottobre n. 214 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162 per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE, relativa agli ascensori";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 19/01/2015 n. 8 "Regolamento recante modifiche al DPR 30/04/1999, n. 162" per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla-osta per gli ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;

-il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n.23 -Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori (17G00031) (GU n. 62 del 15-03-2017).

Visto lo schema di "Regolamento comunale sugli ascensori" predisposto dagli Uffici, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto il suddetto schema di regolamento meritevole di approvazione e pienamente rispondente alle esigenze comunali;

Acquisita, sulla presente proposta di deliberazione, il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile dell'Area tecnica;

Visti

la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni;

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;
- il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;
- lo Statuto comunale vigente;
- Con voti favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge ,

DELIBERA

1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento comunale sugli ascensori e istituzione registro di matricola che forma parte integrante della presente deliberazione;

2) Di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

3) Di pubblicare la presente deliberazione sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito "Amministrazione trasparente - Provvedimenti";

4) Di disporre la pubblicazione del Regolamento di cui in oggetto sul sito internet "Amministrazione trasparente – Atti generali".

Con separata ed unanime votazione favorevole, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.

COMUNE DI PALERMITI

88050 - Prov. Di Catanzaro

Via G. Marconi – tel. 0961/917167 – Fax 0961/917900

REGOLAMENTO SUGLI ASCENSORI ED ISTITUZIONE DI UN REGISTRO MATRICOLA

(D.P.R. 30.04.1999, n. 162, e s.m.i.)

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la *"messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato"*, le *"verifiche periodiche"* e le *"verifiche straordinarie"*.

Sono soggetti alle operazioni di cui sopra tutti gli impianti ascensori e montacarichi in servizio privato installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Definizioni:

Agli effetti del presente regolamento, si intende per:

decreto: il D. P. R. 30 aprile 1999 n. 162 "regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/167 CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti, mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose, se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno;

montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 chilogrammi, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di solo cose, inaccessibile alle persone, o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona, che si trova al suo interno;

piattaforma elevatrice per disabili: un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili;

proprietario o suo legale rappresentante: il proprietario dello stabile in cui è installato o deve essere installato l'impianto o il legale rappresentante (in caso il proprietario sia una Società). Per gli edifici condominiali, si intende per "legale rappresentante" l'Amministratore del Condominio. Si applicano, inoltre, tutte le altre definizioni previste dal decreto.

ART. 2 REQUISITI DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

Tutti gli impianti installati dopo il 25 giugno 1999 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'art. 4 del decreto.

Prima della messa in servizio, il proprietario o il suo legale rappresentante, a garanzia del rispetto della condizione di cui al comma precedente, deve assicurarsi che l'impianto sia munito di marcatura CEE corredato di dichiarazione di conformità, rilasciati dall'installatore.

Installazione:

Per l'installazione degli impianti si applicano le procedure previste dal decreto. L'installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al rilascio di nulla osta o licenza comunale d'impianto, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti in materia edilizia.

Per gli stabilimenti soggetti al certificato di prevenzione incendi, l'installazione è anche subordinata all'esame favorevole del progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del fuoco. Per gli edifici adibiti a locali di pubblico trattenimento, quali Cinema, Teatri, etc., la presenza degli impianti deve essere indicata nei progetti da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento di Pubblica Sicurezza, la quale, nell'ambito delle proprie competenze, può impartire particolari prescrizioni per l'installazione e/o l'esercizio degli impianti, finalizzate alla tutela della sicurezza del pubblico che dovrà accedere a tali locali.

ART. 3
MESSA IN ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO
ATTIVAZIONE
COMUNICAZIONE AL COMUNE

Il proprietario di un impianto, o il suo legale rappresentante, deve comunicare al Comune, la messa in esercizio dell'impianto di ascensore o montacarichi. La comunicazione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Costituiscono elementi essenziali della comunicazione:

- a) indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento dell'impianto;
- c) nominativo o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459;
- d) copia della dichiarazione di conformità CEE;
- e) indicazione della ditta abilitata, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, il cui proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
- f) indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999;
- g) sottoscrizione del proprietario dell'impianto o del legale rappresentante.

Corredata da:

- a) copia del documento di identità;
- b) dichiarazione di accettazione dell'incarico del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999;

Dopo la comunicazione il proprietario può mettere in esercizio l'impianto.

Natura ed efficacia della comunicazione

La mancanza di uno solo degli elementi essenziali di cui sopra comporta l'inefficacia della comunicazione, che non può quindi dispiegare alcun effetto, fino a quando la stessa non venga integrata.

Ricevuta la comunicazione, il Comune istituisce un fascicolo dell'impianto, in cui sarà inserita ogni documentazione ad esso afferente, acquisita nel tempo.

La comunicazione è dovuta anche in caso di successiva variazione dei dati in essa contenuti.

Art. 4
ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA E
REGISTRO COMUNALE

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa, l'Ufficio preposto del Comune assegna un numero di matricola dell'impianto, da riportare in una targhetta che dovrà essere applicata in zona visibile all'interno della cabina, a cura del responsabile diretto dell'impianto. L'Ufficio, inoltre, dà contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Le matricole sono attribuite, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

L'assegnazione della matricola è annotata su apposito registro comunale, unitamente ai dati principali relativi all'impianto (ubicazione, proprietario, tipo).

Il numero di matricola vale a contraddistinguere ed identificare ogni impianto ed è composto come segue: numero progressivo di registro e anno di assegnazione.

La sostituzione dell'intero impianto con altro recante altro numero di fabbricazione equivale a messa in esercizio di un nuovo impianto e comporta l'attribuzione da parte del Comune di un diverso numero di matricola.

Variazione del proprietario, del manutentore, o
dell'incaricato delle verifiche periodiche

In caso di sostituzione del proprietario, del manutentore, o dell'incaricato delle verifiche periodiche deve essere presentata, entro il termine di 30 giorni dall'evento, una comunicazione al Comune, che provvede alle relative annotazioni.

Nella comunicazione deve essere precisata la data di decorrenza del nuovo incarico, ai fini dell'esatta individuazione del soggetto responsabile.

Responsabilità dell'impianto

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è il responsabile diretto dell'impianto installato ed è tenuto a far effettuare regolari manutenzioni, nonché a sottoporre l'impianto a visita periodica ogni due anni.

Sul proprietario o suo legale rappresentante ricade anche l'obbligo di far rispettare i divieti di cui all'art. 17 del decreto, relativi all'uso degli impianti da parte di determinate categorie di persone e all'impiego dei minori nelle operazioni di manovra.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei singoli casi, eventuali negligenze od omissioni possono dar luogo anche a responsabilità di rilievo penale.

ART. 5
VERIFICHE PERIODICHE

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. In caso di mancata effettuazione di verifica biennale dell'impianto, da parte del proprietario dello stabile o del suo legale rappresentante, l'Ente avvierà il procedimento di stato di fermo dell'impianto, concedendo giorni 10, per l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio.

La direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o l'aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza trasmettendo i seguenti documenti: copia del verbale di accertamento.

A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente Ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.

Per l'emissione dell'Ordinanza di Stato di Fermo, il Comune si avvale del Corpo di Polizia Municipale, che sottopone allo STATO DI FERMO dell'impianto con l'apposizione di sigilli a tutte le porte e di un cartello recante il divieto di utilizzo e gli estremi del relativo provvedimento comunale, dandone notizie al competente Ufficio, trasmettendo copie del Verbale di Fermo e del conseguenziale ripristino dell'impianto, dopo l'emanazione, da parte del Comune, dell'atto di revoca del relativo provvedimento. L'Unità di Vigilanza proposta deve curare altresì eventuali richieste di controlli a campione, atti a scongiurare l'insorgere di pericoli per la salute pubblica.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 3.

Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Gli impianti che, al 25 giugno 1999, data di entrata in vigore del decreto, erano sprovvisti della certificazione CE di conformità o della licenza di esercizio, possono essere regolarmente utilizzati solo se, entro i termini stabiliti dal decreto, come prorogati per effetto di successivi provvedimenti, il proprietario o il suo legale rappresentante abbia presentato al Comune il verbale di collaudo positivo, effettuato, secondo le norme previgenti, da uno dei seguenti soggetti:

- a) ORGANISMI COMPETENTI AI SENSI DELLA Legge 1415/42 e dall'ISPESL;
- b) ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DECRETO;
- c) INSTALLATORE AVENTE IL PROPRIO SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO AI SENSI DEL DECRETO;
- d) INSTALLATORE CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE CORREDATA DA PERIZIA GIURATA DI UN INGEGNERE ISCRITTO ALL'ALBO.

Normativa di riferimento:

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002, n. 129
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei

procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

Oggetto : Regolamento comunale sugli ascensori e istituzione registro di matricola .

Art. 49 Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Pareri sulla proposta di deliberazione

In ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**

IL RESPONS. DELL'AREA AMM.VA
- Arch. Raffaele Tropea -

In ordine alla regolarità contabilità:
IL RESPONS. DELL'AREA FINANZIARIA

Il presente verbale è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

- Avv. Domenico EMANUELE -

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Dott. Luciano PITTELLI -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ai sensi dell'art. 124 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

LA RESPONS. DELL'AREA AMM.VA
- Dott.ssa Paola Grande -

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo

Lì

LA RESPONS. DELL'AREA AMM.VA
- Dott.ssa Paola Grande -